

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler
Dr. Stefan Sandrini
Dr. Stefan Engele

Dr. Martina Malferttheiner
Dr. Verena Klausner
Rag. Stefano Seppi
Dr. Andrea Tinti

Dr. Oskar Malferttheiner
Dr. Alfredo Molinari
Dr. Massimo Moser

Mitarbeiter - Collaboratori
Dr. Karoline de Monte

Dr. Matthias Sepp

Circolare

numero:	10i
del:	2015-01-22
autore:	Rag. Stefano Seppi Dr. Peter Winkler

A tutti i nostri clienti

Finanziaria 2015

Di seguito Vi proponiamo una sintesi delle principali novità apportate dalla Legge Finanziaria 2015¹, c.d. "Legge di stabilità 2015".

1 "BONUS 80 EURO" a regime²

Il credito d'imposta denominato "Bonus 80 euro" previsto per il 2014 a favore dei lavoratori dipendenti³ è ora a regime.

2 IRAP – deducibilità dipendenti a tempo indeterminato⁴

È riconosciuta dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) la deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato dal valore della produzione IRAP. La deduzione non spetta agli enti non commerciali che esercitano esclusivamente attività istituzionale, la cui base imponibile è determinata con il metodo retributivo.

A decorrere dallo stesso periodo, ai soggetti IRAP, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10% dell'IRAP lorda che sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere dall'anno di presentazione della dichiarazione IRAP.

3 TFR IN BUSTA PAGA⁵

Per i periodi di paga dal 01.03.2015 al 30.06.2018 i lavoratori dipendenti del settore privato aventi un rapporto di lavoro da almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro possono richiedere di percepire la quota di TFR nella busta paga mensile. La scelta è irrevocabile.

4 CREDITI D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO⁶

A tutte le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo dal periodo d'imposta succes-

1 Legge nr. 190 del 23.12.2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29.12.2014

2 Art. 1, c. 12, 13 e 15

3 DL n. 66/2014

4 Art. 1, c. da 20 a 25

5 Art. 1, c. da 26 a 34

6 Art. 1, c. 35 e 36

sivo a quello in corso al 31.12.2014 fino a quello in corso al 31.12.2019 (generalmente 2015-2019) spetta un credito d'imposta.

Il credito d'imposta varia dal 25% al 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015.

5 DETRAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO⁷

È stata prorogata al 31.12.2015 la detrazione IRPEF/IRES del 65% delle spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica. La proroga vale anche per gli interventi su parti comuni condominiali.

6 DETRAZIONE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO⁸

È stata prorogata al 31.12.2015 la detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

DETRAZIONE ACQUISTO MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

Prorogata al 31.12.2015 anche la detrazione IRPEF del 50% riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

7 ACQUISTO / ASSEGNAZIONE IMMOBILI RISTRUTTURATI⁹

È stato allungato da 6 a 18 mesi il periodo entro il quale l'impresa ristrutturatrice / cooperativa può cedere / assegnare l'unità immobiliare consentendo all'acquirente / assegnatario di beneficiare della detrazione IRPEF del 50% fino al 31.12.2015 o del 36% successivamente a tale data del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.

8 NUOVO REGIME FISCALE FORFETTARIO¹⁰

È stato introdotto dal 01.01.2015 un nuovo regime fiscale forfettario riservato alle persone fisiche (imprese e liberi professionisti) con ridotti volumi d'affari, che sostituisce il regime delle nuove iniziative¹¹, il regime dei minimi¹² ed il regime contabile agevolato¹³.

Il nuovo regime è applicabile a coloro che rispettano i requisiti previsti dalla normativa (limite di fatturato differenziato per tipologia di attività svolta, limite valore beni strumentali ed altri limiti) e non è riservato soltanto ai soggetti che intraprendono una nuova attività.

L'accesso al nuovo regime consente notevoli semplificazioni contabili e l'assoggettamento del reddito, calcolato forfettariamente, ad un'imposta sostitutiva del 15%.

7 Art. 1, c. 47, lett. a)

8 Art. 1, c. 47, lett. b)

9 Art. 1, c. 48

10 Art. 1, c. da 54 a 99

11 Legge n. 388/2000 art. 13

12 DL n. 98/2011, art. 27 c. 1 e 2

13 DL n. 98/2011, art. 27, c. 3

9 DETRAZIONE EROGAZIONE AI PARTITI¹⁴

A decorrere dal 01.01.2015 sono detraibili ai fini IRPEF i versamenti a favore dei partiti e dei movimenti politici, anche in forma di donazione, effettuati dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche, in conformità alle previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o dai movimenti politici.

La detrazione è pari al 26% degli importi compresi tra € 30 ed € 30.000 annui.

10 5 % DELL'IRPEF¹⁵

Al fine di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del 5%, è previsto che entro il 01.03.2015 saranno definite le modalità di redazione del rendiconto dal quale risultino in modo chiaro e preciso oltre la destinazione delle somme erogate, anche le modalità di recupero delle stesse in caso di violazione degli obblighi di rendicontazione, nonché le modalità di pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo ed i rendiconti trasmessi.

11 SOPPRESSIONE INCENTIVI ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI¹⁶

Per il 2015 è soppresso il contributo riconosciuto ai soggetti che acquistano un veicolo nuovo a basse emissioni ovvero consegnano, per la rottamazione, un veicolo (purché della stessa categoria del veicolo acquistato e immatricolato da almeno 10 anni prima della data d'acquisto del nuovo veicolo) di cui sono proprietari / utilizzatori da almeno 12 mesi.

12 CREDITO D'IMPOSTA AUTOTRASPORTATORI¹⁷

Dal 01.01.2015 il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione a favore degli autotrasportatori¹⁸ non spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore. A detto credito non è applicabile fino al 2018 la riduzione del 15% prevista nella finanziaria 2014¹⁹, spetta quindi per intero.

13 MORATORIA PAGAMENTO MUTUI / FINANZIAMENTI²⁰

È stata disposta una moratoria sui mutui e finanziamenti a favore di famiglie e piccole e medie imprese (PMI) con la possibilità di sospendere la quota capitale delle rate per il periodo 2015 – 2017.

Le modalità attuative della predetta disposizione dovranno essere definite entro il 31.03.2015.

14 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO²¹

Sono state aggiornate le definizioni di “vettore” e di “committente”²², ed è stata introdotta una nuova figura del “sub-vettore”²³. È stato soppresso l'articolo relativo alla “scheda di trasporto”²⁴ e tutti i riferimenti alla stessa contenuti nella medesima normativa.

Sono state inoltre modificate ed introdotte nuove disposizioni al D.L. n. 112/2008, tra le quali

14 Art. 1, c. 141

15 Art. 1, c. 154

16 Art. 1, c. 222

17 Art. 1, c. 233 e 234

18 di cui all'elenco 2 allegato alla Finanziaria 2014

19 Finanziaria 2014, L 147/2013, art. 17, c. da 4 a 6

20 Art. 1, c. 246

21 Art. 1, c. 247 e 251

22 D. Lgs. n. 286/2005, art 2

23 D. Lgs. n. 286/2005, art 6-bis

24 D. Lgs. n. 286/2005, art 7-bis

le più significative sono:

- responsabilità solidale del committente con il vettore e con ciascuno dei sub-vettori, nel limite di 1 anno dalla cessazione del contratto di trasporto per quanto concerne i trattamenti retributivi ai lavoratori ed i contributi previdenziali e premi assicurativi. Tale responsabilità può essere esclusa qualora il committente acquisisca il DURC del vettore e ne accerti la regolarità via internet;
- sanzione pari al 10% dell'importo della fattura e comunque non inferiore a € 1.000 in caso di mancato rispetto del termine massimo di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada (60 giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura, salvo diverso accordo).

15 DEDUCIBILITÀ IMI²⁵

La deducibilità dell'IMU del 20% dal reddito d'impresa e reddito di lavoro autonomo relativa agli immobili strumentali è stata estesa anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia Autonoma di Bolzano.

16 RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI²⁶

È stata riaperta la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:

- terreni edificabili ed agricoli;
- partecipazioni,

posseduti alla data del 01.01.2015, non in regime di impresa, dalle persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali.

Il termine per la redazione ed asseverazione della perizia di stima e per il versamento dell'imposta sostitutiva è fissato al 30.06.2015.

L'imposta sostitutiva è pari al:

- 4% per le partecipazioni non qualificate;
- 8% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

17 ESTENSIONE REVERSE CHARGE²⁷

A decorrere dal 01.01.2015 il meccanismo di assolvimento dell'IVA mediante reverse charge ai sensi degli artt. 17 e 74 c. 7 del DPR 633/72 viene esteso a:

- prestazioni di servizi relativi ad edifici, di:
 - pulizia;
 - demolizione;
 - installazione di impianti;
 - completamento;
- trasferimento di :
 - quote di emissioni di gas a effetto serra;
 - altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE;
 - certificati relativi al gas e all'energia elettrica;

25 Art. 1, c. 508

26 Art. 1, c. 626 e 627

27 Art. 1, c. 629; lett. a), 631 e 632

- cessioni di gas ed energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore,
- cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati dai cicli di utilizzo successivi al primo.

Il reverse charge è stato esteso alle cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount, fermo restando ai fini dell'efficacia della disposizione, il rilascio di un'apposita autorizzazione UE.

18 SPLIT PAYMENT^{28 29}

È stato previsto un particolare meccanismo di assolvimento dell'IVA (denominato “split payment”) per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici, che, ancorché non siano debitori d'imposta, saranno tenuti a versare l'IVA direttamente all'Era-rio e non al fornitore, entro termini e con modalità che saranno stabiliti da uno specifico D.M..

Tale regime trova applicazione relativamente alle fatture emesse nei confronti di:

- Stato;
- organi dello Stato anche se aventi personalità giuridica;
- Enti pubblici territoriali e rispettivi consorzi;
- CCIAA;
- istituti universitari;
- ASL ed enti ospedalieri;
- Enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, di assistenza e beneficenza e di previdenza.

Per i contribuenti interessati dal nuovo regime è prevista la possibilità di richiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile.

Ai fornitori cui si applica lo split payment è anche riconosciuto il diritto di richiedere il rimborso del credito IVA, secondo le modalità che verranno definite in un apposito D.M..

Tale meccanismo di assolvimento dell'IVA è escluso per i lavoratori autonomi che prestano servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

19 NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO³⁰

È stato modificato l'istituto del ravvedimento operoso.

Per quanto concerne i tributi amministrativi dell'Agenzia delle Entrate, il ravvedimento non è più precluso dall'inizio di un controllo fiscale, ma solo dalla notifica dell'avviso di accertamento o di liquidazione del tributo, oppure dalle comunicazioni bonarie emesse a seguito della liquidazione automatica / controllo formale delle dichiarazioni.

Qui di seguito si elencano le sanzioni inerenti tutte le violazioni ravvedibili. L'ammontare delle riduzioni delle sanzioni dipende non solo dal momento in cui si effettua il ravvedimento ma anche dall'ente titolare del potere impositivo.

Per tutti i tributi valgono le seguenti regole:

28 Art. 1, c. 629 lett. b) e c), 630, 632 e 633

29 Vedasi nostra circolare nr. 4 dd 12.01.2015

30 Art. 1, c. da 634 a 640

Termine	%	sanzione minima ridotta a
Dal 1° fino al 14° giorno dalla violazione	0,2 % / giorno	1/15
Dal 15° fino al 30° giorno dalla violazione	3,00 %	1/10
Dal 30° fino al 90° giorno dalla violazione	3,33 %	1/9
Dal 91° giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa, o quando non è prevista una dichiarazione entro 1 anno dalla violazione	3,75 %	1/8

Per tutte le violazioni, con l'eccezione di talune fattispecie relative agli scontrini fiscali, la riduzione delle sanzioni è di 1/5 del minimo se il ravvedimento avviene dopo il verbale di constatazione.

Inoltre, per i ravvedimenti operosi inerenti i tributi dell'Agenzia delle Entrate, valgono le seguenti regole:

Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa, o quando non è prevista una dichiarazione periodica entro 2 anni dalla violazione	4,28 %	1/7
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo in cui la violazione è stata commessa, o quando non è prevista una dichiarazione periodica oltre 2 anni	5,00 %	1/6

In seguito alle novità sopra esaminate è prevista l'abrogazione:

- dell'adesione agli inviti a comparire³¹;
- dell'adesione ai PVC³².

I sopra elencati istituti continuano ad applicarsi:

- agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, IVA ed altre imposte indirette notificati entro il 31.12.2015;
- ai PVC in materia di imposte sui redditi ed IVA notificati entro il 31.12.2015.

20 DICHIARAZIONE IVA - IN FORMA AUTONOMA DAL 2016³³

A decorrere dalla dichiarazione relativa all'IVA dovuta per il 2015 (mod. IVA/2016), è previsto l'obbligo di presentare la dichiarazione IVA:

- in forma autonoma (non è più consentita l'inclusione della stessa nel mod. UNICO);
- entro il mese di febbraio di ogni anno.

Con decorrenza dallo stesso periodo è stato abrogato l'obbligo di presentazione della comuni-

³¹ Articoli 5, c. da 1-bis a 1-quinques e 11, c. 1-bis del D.lgs. n. 218/97

³² Art. 5-bis del D.lgs. n. 218/97

³³ Art. 1, c. da 641

cazione dati IVA.

21 TASSAZIONE UTILI ENTI NON COMMERCIALI³⁴

È prevista la riduzione dal 95% al 22,26% dell'esenzione da tassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali.

Tale disposizione trova applicazione con riferimento agli utili "messi in distribuzione" dal 01.01.2014.

22 RITENUTA BONIFICI SPESE RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA³⁵

È aumentata dal 4% all'8% la misura della ritenuta che banche / Poste devono operare sui bonifici relativi a spese per le quali l'ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico.

23 BOLLO VEICOLI STORICI³⁶

A decorrere dal 2015 è soppressa l'esenzione da bollo relativa agli autoveicoli / motoveicoli storici costruiti da oltre 20 anni (e da non più di 30 anni).

Resta confermata l'esenzione da bollo a decorrere dal trentesimo anno di costruzione dell'autoveicolo / motoveicolo e l'assoggettamento dello stesso, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, alla tassa di circolazione forfettaria annua pari a € 25,82 per gli autoveicoli e a € 10,33 per i motoveicoli.

24 AUMENTO LIMITE TRACCIABILITÀ SOGGETTI L. 398/91³⁷

Il limite previsto per la tracciabilità dei pagamenti e versamenti per le società, associazioni ed altri enti sportivi dilettantistici passa da € 516,46 a € 1.000.

I versamenti e pagamenti di somme di importo pari o superiore ad € 1.000,00 devono quindi essere effettuati:

- mediante c/c bancari o postali intestati all'associazione;
- mediante carte di credito o bancomat;
- altri sistemi che consentano concretamente lo svolgimento di efficaci ed adeguati controlli (es. assegni non trasferibili).

L'inosservanza di tale obbligo comporta la decadenza dal regime forfettario³⁸ e l'applicazione di una sanzione da € 258 a € 2.065.

25 AUMENTO ALIQUOTA IVA³⁹

È previsto l'aumento:

- dell'aliquota IVA del 10% di due punti percentuali (12%) a decorrere dal 2016 e di un ulteriore punto percentuale (13%) dal 2017;
- dell'aliquota IVA del 22% di due punti percentuali (24%) a decorrere dal 2016, di un

³⁴ Art. 1, c. 655 e 656

³⁵ Art. 1, c. 657

³⁶ Art. 1, c. 666

³⁷ Art. 1, c. 713

³⁸ Ex Legge 398/91

³⁹ Art. 1, c. 718 e 719

ulteriore punto percentuale (25%) dal 2017 e di ulteriori 0,50 punti percentuali (25,50%) dal 2018.


L'incremento non sarà attuato qualora siano adottati specifici provvedimenti che assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa mediante interventi di razionalizzazione della spesa pubblica.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Handwritten signatures of Peter Winkler and Gianfrancesco Sandrini in black ink.